

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 gennaio 2009 - Deliberazione N. 7 - Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98.**

Premesso che

- l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 e dal D.M. (Finanze) 16 marzo 1999 (d'ora in poi indicata come Convenzione tipo);
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha stabilito che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche analogamente a quanto previsto per i tabaccai e previa adesione alla convenzione tipo approvata con D.M. (Finanze) 13 settembre 1999 (d'ora in poi indicata come Convenzione tipo);

Considerato che

- ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 i tabaccai devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;
- ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, devono anche essi prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

Tenuto conto

- della delibera di Giunta Regionale n. 636 dell'8 febbraio 2001 avente ad oggetto *“regolamentazione delle modalità di recupero delle somme non riversate dai soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica – ai sensi dell'art. 17, comma 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – e la risoluzione del rapporto convenzionale, ex DPCM 25 gennaio 1999 n. 11 e DM 16 marzo 1999”*;
- della delibera di Giunta Regionale n. 65 del 18 gennaio 2002 avente ad oggetto *“regolamentazione delle modalità di nuove attivazioni dei soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica – ai sensi dell'art. 17, comma 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ed art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”*;
- dell'esperienza registrata in materia dal Settore Finanze e Tributi dell'AGC 08 cui è demandata la gestione dei rapporti con gli intermediari della riscossione tasse automobilistiche ed il controllo del corretto adempimento degli obblighi convenzionali;
- della necessità di disciplinare taluni aspetti dei rapporti regolati dai richiamati provvedimenti statali non espressamente previsti, anche al fine di armonizzare i comportamenti nell'adempimento degli obblighi assunti da parte dei soggetti incaricati della riscossione delle tasse automobilistiche, limitando ogni possibilità che si verificino eventuali anomalie;
- delle specifiche difficoltà interpretative nell'applicazione delle norme in materia a fronte delle quali il Settore Finanze e Tributi ha dovuto richiedere pareri circa la corretta applicazione delle stesse all'Avvocatura regionale e dei relativi pareri resi con note prot. 11008 del 18/12/2001, prot. 2005.0273220 del 31/03/2005, prot. 2008.0145697 del 18/02/2008 e prot. 2008.0806358 del 30/09/2008;

Ritenuto

opportuno disciplinare in maniera organica le procedure amministrative relative alla gestione dei rapporti

con i riscossori delle tasse automobilistiche in applicazione di quanto previsto dai sopra individuati decreti e dai relativi allegati;

Visto

- la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- il DM 25 novembre 1998 n. 418
- il DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999;
- il DM 16 marzo 1999
- il DM 13 settembre 1999;
- i pareri dell'Avvocatura regionale prot. 11008 del 18/12/2001, prot. 2005.0273220 del 31/03/2005, prot. 2008.0145697 del 18/02/2008 e prot. 2008.0806358 del 30/09/2008;

propone e la Giunta, in conformità a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato,

- di disciplinare la gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica, per quanto non espressamente previsto dalla normativa citata in narrativa, così come di seguito specificato:

1. Autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica

1.A) Le autorizzazioni di nuovi soggetti incaricati della riscossione della tassa automobilistica sono concesse con provvedimento espresso del Dirigente della struttura regionale competente.

1.B) La richiesta di autorizzazione, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può essere presentata direttamente alla struttura regionale competente ovvero per il tramite delle associazioni di categoria.

In ogni caso dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Istanza debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante redatta ai sensi dell'art. 1 ovvero dell'art. 3 delle Convenzioni tipo;
- Copia dell'atto costitutivo per i soggetti di cui al Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile;
- Copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite rapporto interbancario diretto (modello RID) presentato al proprio istituto bancario, debitamente timbrato e sottoscritto dallo stesso istituto;
- Originale della polizza fidejussoria redatta nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 4;
- Dichiarazione inerente l'attivazione del collegamento con un polo telematico idoneo alla connessione con l'archivio delle tasse automobilistiche

1.C) Le autorizzazioni dei i nuovi soggetti sono rilasciate dalla struttura regionale competente contestualmente alla richiesta di attivazione alla riscossione indirizzata al polo telematico di relativa appartenenza, con decorrenza 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre per le istanze corredate della documentazione di cui sopra e previa verifica della completezza e correttezza della medesima pervenute rispettivamente entro il 30 novembre, 31 marzo e 31 luglio di ogni anno. Qualora la documentazione non fosse completa o corretta la struttura regionale competente provvede a richiedere l'integrazione, in tal caso la decorrenza dell'attivazione è fissata al 1° giorno del secondo mese successivo alla data di presentazione dell'integrazione.

1.D) La stessa procedura, di cui ai precedenti punti, si utilizza nel caso di cambio di titolarità delle licenze di rivendita di generi di monopolio o delle autorizzazioni alle imprese di consulenza automobilistica.

2. Mancato riversamento delle somme riscosse nelle singole settimane contabili

2.A) Come specificatamente previsto dalle Convenzioni tipo i soggetti riscossori autorizzano la Regione Campania a prelevare direttamente dal proprio conto corrente, attraverso la procedura RID e secondo scadenze predefinite, l'ammontare delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.

2.B) Si definisce insoluto l'esito non positivo del RID, inoltrato nel circuito informatico interbancario dal Tesoriere della Regione, che ha comportato il mancato riversamento alla Regione delle somme incassate dal riscossore abilitato.

2.C) Nel caso di mancato riversamento delle somme incassate dai riscossori alle prescritte scadenze, in fase di istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto nelle Convenzioni tipo, si distingue il mancato riversamento secondo le seguenti fattispecie:

- a) mancato riversamento per insufficienza fondi;
- b) mancato riversamento per motivi diversi rispetto al caso precedente ma non imputabili a Regione Campania;

In entrambi i casi, all'esito insoluto del RID, la competente struttura regionale notifica tramite raccomandata AR al soggetto inadempiente formale contestazione di inadempimento presso la sede in cui viene esercitata l'attività di riscossione della tassa automobilistica ovvero, in mancanza, presso la residenza anagrafica. Tale contestazione dovrà contenere oltre agli elementi identificativi del riscossore:

- l'indicazione della somma riscossa a titolo di tassa automobilistica e non riversata;
- la richiesta di pagamento della somma di cui al precedente punto contestualmente alla somma prevista a titolo di penale dalle convenzioni tipo;
- l'intimazione al pagamento entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'avvenuta notifica della contestazione e le modalità con cui effettuare il pagamento

2.D) Il riversamento delle somme dovute dovrà avvenire tramite bonifico bancario a favore della Regione Campania. Dell'avvenuto pagamento deve esserne data tempestiva comunicazione alla Regione corredata da copia del documento bancario attestante l'avvenuto bonifico.

2.E) Contestualmente alla contestazione sopra indicata, la struttura regionale competente dispone la sospensione immediata del riscossore inadempiente, in via cautelativa, dandone notizia con la medesima comunicazione. A tal fine la contestazione di inadempimento è inoltrata al gestore del sistema telematico per l'immediata disattivazione del collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche. La struttura regionale competente provvede alla riattivazione del soggetto inadempiente solo a seguito di riscontro dell'avvenuto riversamento della somma dovuta. La suddetta contestazione costituisce inoltre comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i.

2.F) Qualora il soggetto inadempiente, nell'ipotesi di cui al punto 2.C) sub b), provveda spontaneamente al riversamento della somma dovuta, maggiorata della penale del 5% prevista dall'art. 4 comma 5 del DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 e dall'art. 6, comma 5, del DM 13 settembre 1999, prima della notifica della formale contestazione di inadempimento da parte della struttura regionale competente l'insoluto non costituisce violazione ai fini di quanto previsto dal successivo punto 4.

2.G) Nel caso il soggetto inadempiente fosse titolare di ditta individuale con più punti di riscossione ovvero titolare di più punti di riscossione in proprio e/o quale legale rappresentante di altri soggetti, anche se individuati con codici identificativi diversi e aderente a diverse convenzioni, l'inadempienza del riscossore comporta la sospensione della riscossione in riferimento a tutti i punti di riscossione abilitati in proprio o nella qualità di legale rappresentate di soggetti societari.

2.H) Nei casi in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause tecniche imputabili alla Regione Campania, ovvero per causa di forza maggiore oggettivamente documentabile, il riscossore può procedere a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità ed i termini indicati dalla struttura regionale competente. In questo ultimo caso il riversamento dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'intimazione notificata secondo le modalità sopra indicate. Trascorso infruttuosamente tale termine il mancato pagamento è equiparato al mancato riversamento per insufficienza fondi e si applica la procedura prevista per tale fattispecie

2.I) In ogni caso, trascorsi infruttuosamente i termini previsti per la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti precedenti, la struttura regionale competente procede all'escussione della polizza per le somme non riversate e per le relative penali ed alla immediata risoluzione prevista dalle convenzioni tipo.

2.L) Qualora l'importo non riversato non dovesse trovare copertura nel massimale garantito la struttura regionale competente procede alla riscossione coattiva della somma residua con la notifica, nei modi e nei termini di legge, di un'ordinanza ingiunzione redatta ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni. Trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica, in caso di omessa impugnazione, si procede ad iscrizione a ruolo ai sensi e per gli effetti del DPR n. 602/73 e s.m.i..

3. Gestione dei pagamenti annullati e mancato riversamento degli stessi

3.A) Tenuto conto delle specifiche tecniche approvate con i decreti direttoriali del 1 febbraio 1999 e del 27 settembre 1999 del Direttore generale - Dipartimento delle Entrate -Ministero delle Finanze, secondo

le quali il pagamento delle tasse automobilistiche può essere annullato dai riscossori in base ad apposita richiesta formulata dai contribuenti nella stessa giornata in cui è stato effettuato il versamento, al fine di consentire all'amministrazione regionale di espletare le attività di controllo previste dagli art. 6 e art. 8 delle convenzioni tipo, è fatto obbligo a tutti i soggetti riscossori di trasmettere, con cadenza mensile ed al massimo entro il 15 del mese successivo, alla struttura regionale competente gli originali delle ricevute annullate restituite dai contribuenti all'atto dell'annullamento e l'estratto conto dei movimenti annullati prodotto automaticamente dal gestore informatico che assicura il collegamento con il sistema di gestione delle tasse automobilistiche.

3.B) La struttura regionale competente controlla la corrispondenza tra le riscossioni annullate e gli annullamenti riportati nell'estratto conto nonché verifica che tutti i soggetti che abbiano effettuato annullamenti della riscossione, così come risulta dall'archivio regionale delle tasse automobilistiche, abbiano provveduto all'invio delle ricevute dei pagamenti annullati. Qualora vengano riscontrate delle incongruenze ovvero qualora il soggetto riscossore non abbia provveduto in misura totale o parziale all'obbligo di cui sopra, la struttura regionale competente intima tramite raccomandata AR a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.C) Trascorso tale lasso di tempo, qualora il soggetto inadempiente non provveda ad ottemperare ai propri obblighi, la struttura regionale competente, senza ulteriore comunicazione, sospende il servizio di riscossione ed attiva le procedure di escussione della polizza fidejussoria in riferimento alle somme annullate e non giustificate secondo le modalità previste dal precedente punto 2. In tale caso queste ultime costituiscono mancato riversamento di somme riscosse a titolo di tassa automobilistica.

4. Revoca dell'autorizzazione alla riscossione e risoluzione del rapporto.

4.A) Nel caso in cui il soggetto riscossore si sia reso responsabile di tre insoluti di cui al punto 2.C), nel corso di sei mesi consecutivi, la struttura regionale competente procede alla risoluzione del rapporto convenzionale per gravi inadempienze contrattuali.

La revoca è disposta contestualmente alla contestazione ed è notificata ai sensi del medesimo punto 2.C).

4.B) Nel caso il soggetto inadempiente fosse titolare di ditta individuale con più punti di riscossione ovvero titolare di più punti di riscossione in proprio e/o quale legale rappresentante di altri soggetti, anche se individuati con codici identificativi diversi e aderente a diverse convenzioni, l'inadempienza del trasgressore comporta la revoca della riscossione in riferimento a tutti i punti di riscossione abilitati in proprio o nella qualità di legale rappresentate di soggetti societari.

Qualora il soggetto inadempiente svolgesse l'attività di riscossione quale soggetto autorizzato ai sensi della legge n. 264/91 la struttura regionale competente comunica l'avvenuta revoca anche all'Amministrazione Provinciale, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

4.C) La revoca comporta l'impossibilità di ottenere una nuova eventuale autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca e semprechè il riscossore abbia regolarmente riversato le somme insolute su richiesta dall'amministrazione regionale e prima della richiesta di escussione della polizza fidejussoria.

4.D) L'esercizio della facoltà di recesso ovvero la rinuncia al servizio comportano l'impossibilità ad ottenere una nuova eventuale autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di un anno dalla data di scadenza della convenzione tipo in atto. In tale caso, per la successiva autorizzazione, la determinazione del massimale di polizza è calcolato sull'ammontare medio mensile delle riscossioni registrate nell'ultimo anno di riscossione autorizzata e comunque non può essere inferiore al massimale richiesto per il primo anno.

4.E) Tenuto conto di quanto precedentemente stabilito con DGRC n. 636/2001, la struttura regionale competente ha facoltà di riattivare, secondo le modalità previste al punto 1.C), il servizio nei confronti di quei riscossori, che ne facessero richiesta, il cui rapporto era stato risolto in ottemperanza del punto 8 della medesima delibera a condizione che il riscossore abbia regolarmente riversato, su richiesta dell'amministrazione regionale, le somme non addebitate senza escussione della polizza fidejussoria. Il massimale di polizza per la riattivazione è determinato secondo quanto indicato al precedente punto 4.D).

5. Gestione e svincolo delle polizze fidejussorie, in forma individuale, a garanzia degli obblighi convenzionali

5.A) Tenuto conto degli schemi di polizza allegati alle convenzioni tipo, è indubbio che le garanzie da

prestarsi debbano essere autonome tra di loro in considerazione dei distinti massimali che nel tempo tendono ad assicurare. Pertanto, in relazione alle polizze fidejussorie a garanzia degli obblighi convenzionali, gli incaricati della riscossione siano essi tabaccai ovvero soggetti autorizzati ex lege n. 264/1991 devono consegnare alla Regione, al fine di autorizzare ovvero di rinnovare l'autorizzazione concessa, l'originale della polizza fidejussoria secondo distinti documenti contrattuali a garanzia di ogni singolo periodo assicurato e redatta esclusivamente secondo gli schemi allegati alle convenzioni tipo. Non sono ammesse eventuali proroghe, rinnovi, appendici di polizze, dichiarazioni unilaterali ovvero atipiche manifestazioni di volontà tese al rinnovo e/o proroga delle garanzie già rilasciate.

5.B) Sono ritenute valide, ai fini dell'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, le polizze fidejussorie con beneficiario Regione Campania rilasciate esclusivamente dai soggetti previsti dall'art. 1 della legge n. 348 del 10/06/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.C) La struttura regionale competente procede, all'atto dell'acquisizione dell'originale della polizza e prima della concessione dell'autorizzazione ovvero del rinnovo della stessa, a chiedere conferma al soggetto fideiussore dell'avvenuto rilascio della garanzia, in mancanza non procede all'attivazione ovvero, nel caso di polizze a garanzia dei periodi successivi al primo, sospende temporaneamente, fino al ricevimento della comunicazione di conferma, il riscossore dal servizio.

5.D) Ai fini della determinazione del massimale di polizza, fermo restando quanto previsto dalle convenzioni tipo in relazione all'importo che deve essere garantito per il primo anno, per gli anni successivi l'ammontare medio mensile del totale delle riscossioni sarà determinato rapportando il riscosso agli effettivi mesi di svolgimento del servizio. Ciò in relazione sia ad eventuali periodi di sospensione del servizio qualora fossero superiori a giorni 15 (quindici) consecutivi sia con riferimento al primo periodo di attivazione del servizio se inferiore a mesi dodici.

5.E) La struttura regionale competente è autorizzata a svincolare le polizze il cui periodo di copertura sia trascorso, in ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di polizza, purchè:

- a) sia presentata apposita istanza da parte del soggetto autorizzato;
- b) sia decorso almeno un anno dalla data di scadenza del periodo di copertura fidejussoria;
- c) sia pervenuto l'esito positivo di tutti i RID relativi al periodo per il quale si chiede lo svincolo o comunque siano state riversate tutte le somme dovute;
- d) il riscossore abbia consegnato tutti gli originali delle ricevute annullate così come previsto al precedente punto 3, ovvero la struttura regionale competente abbia terminato i controlli previsti dal medesimo punto.

- di abrogare contestualmente le disposizioni impartite con le delibere di Giunta Regionale n. 636 dell'8 febbraio 2001 e n. 65 del 18 gennaio 2002;
- incaricare il Settore Finanze e Tributi di notificare la presente delibera alla F.I.T., all'Assotabaccai, alla Confedertaai, all'Unasca, all'A.C.I., all'E.Co.M.A.P., all'Assoservice, alla Lottomatica Spa, all'Isaco, alla Sermetra, alla Stanet;
- di trasmettere copia della presente delibera al Settore Finanze e Tributi dell'A.G.C 08, per gli adempimenti di conseguenza, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino